

**NORMATIVA DEL SISTEMA DI  
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER LA  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI  
IMPIANTI TECNOLOGICI PER  
L'EMERGENZA NELLE GALLERIE  
FERROVIARIE ATTIVATE ALL'ESERCIZIO**



## Indice

- Articolo 1 Istituzione del Sistema di qualificazione**
- Articolo 2 Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni**
- Articolo 3 Requisiti speciali per la qualificazione**
- Articolo 4 Categorie di specializzazione**
- Articolo 5 Classi d'importo**



**Articolo 1**  
**ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**1.1.** La presente Normativa definisce l'istituzione del Sistema di Qualificazione delle Imprese per la "progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici per l'emergenza nelle gallerie ferroviarie attivate all'esercizio" (di seguito "Sistema"), istituito secondo quanto previsto dall'art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

**1.2.** Al Sistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito "Disciplinare"), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dal quest'ultima.

**1.3.** I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all'art. 3 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all'art. 4, secondo il Modello di domanda disponibile sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it).

**1.4.** Il presente Sistema è afferente alla categoria "Lavori".

**Articolo 3**  
**DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

**2.1.** Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata, che è parte integrante della Normativa del Sistema ed è resa disponibile sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it)

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
2. Schede Tecniche.
3. Procedura per l'istituzione e gestione dell'indice qualitativo per le imprese RFI DPR PD IFS 009 nella revisione vigente.
4. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente.
5. Procedura SAMAC imprese appaltatrici RFI DPR SIGS PO 14 10 – allegato 4 MEPC, allegato 9 MDO-DITTE.
6. Legge 609 del 28.11.1996.

**2.2.** Le dichiarazioni da presentare per l'iscrizione al Sistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it).

**Articolo 3**  
**REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

**3.1.** Ai fini della qualificazione, i Soggetti di cui al precedente art. 1.3 devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all'art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa di sistema. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe d'importo come definita al successivo art. 5.



### 3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria

I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all'art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (S1) è pari a 18.

### 3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:

- a. capacità di sviluppare contratti di valore adeguato alla classe di importo per ciascuna delle categorie di specializzazione richieste.
- b. disponibilità di attrezzature tecniche in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche;
- c. struttura organizzativa con disponibilità in organico di personale con ruoli e qualifiche professionali in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si richiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche. Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.

Sono considerati in organico anche i professionisti, dotati dei requisiti previsti nella Schede Tecniche, aventi con il soggetto che presenta la domanda di qualificazione un contratto di lavoro autonomo, che preveda il divieto di prestare la propria attività professionale per altri soggetti iscritti nel presente Sistema. In tal caso i soggetti richiedenti possono essere inseriti nel Sistema fino a che il contratto di lavoro autonomo rimane vigente.

Relativamente alla disponibilità in organico degli operatori abilitati per le “mansioni esecutive della protezione dei cantieri”, si precisa che la risorsa abilitata non può ricoprire altri ruoli previsti.

#### 3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica:

1. copia conforme dei certificati di esecuzione di lavori pubblici (di seguito CEL), rilasciati dall'autorità competente secondo le disposizioni vigenti dell'ANAC, attestanti la regolare esecuzione di lavori rientranti nel Sistema di Qualificazione ed eseguiti nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, computati a decorrere da questa stessa data.

Nel caso di lavori eseguiti all'estero dovrà essere prodotto il certificato CELMAE da richiedere alle rappresentanze diplomatiche italiane con le modalità indicate nella “Nuova Procedura per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti all'Estero”, disponibile sul portale ANAC.

Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;

Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

I documenti di cui al presente punto 1 sono valutati sulla base dei criteri indicati nelle Schede Tecniche.



2. relazione descrittiva della struttura organizzativa dell'impresa, comprendente anche le attività di progettazione se previste, con l'indicazione dei ruoli presenti in organico e delle specializzazioni professionali previste dalle Schede Tecniche;
3. curricula del Direttore Tecnico e delle figure professionali previste dalle Schede Tecniche, sottoscritti dagli interessati, con l'indicazione delle esperienze acquisite e delle attività svolte anche presso altri soggetti;
4. copia conforme dei documenti attestanti il possesso da parte del personale operante in cantiere, delle abilitazioni e qualificazioni professionali previste dalla procedura RFI DPR SIGS PO 14 10:
  - a. MI-MEPC per le mansioni esecutive della protezione cantieri;
  - b. MDO-DITTE per la guida dei Mezzi d'Opera;
5. copia conforme dell'attestato di frequenza dei dipendenti che hanno partecipato al corso antincendio "livello alto", di cui all'art. 3 della Legge 28/11/1996 n° 609, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
6. elenco dei mezzi d'opera circolanti su rotaia e delle attrezzature, previsti dalle Schede Tecniche, da compilare utilizzando il file excel "elenco mezzi" scaricabile dal sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it). Sono considerati validi al fine della dimostrazione dei requisiti solo i mezzi d'opera che soddisfano tutte le condizioni di seguito indicate:
  - a. I mezzi d'opera devono essere regolarmente iscritti nel Registro Unico dei Mezzi d'Opera di RFI (RUMO) in modalità definitiva o provvisoria.
  - b. Il soggetto richiedente deve essere regolarmente registrato nel RUMO come proprietario e/o utilizzatore; in caso di mancata regolare registrazione deve essere prodotta la richiesta di voltura inviata dal proprietario alla SO Servizi per i Rotabili della Direzione Produzione di RFI, in conformità agli articoli II.3.2 e II.3.3 della procedura DPR.P.SE.01.1.1.
  - c. I mezzi d'opera devono essere in regola con le verifiche manutentive ed i controlli periodici; nel caso in cui sia stata già presentata domanda di verifica/controllo i mezzi d'opera possono essere considerati utili ai fini della qualificazione, per al massimo sei mesi dalla data di scadenza della predetta verifica/controllo, a condizione che venga prodotta copia della domanda di cui sopra.
  - d. Per ciascun mezzo deve essere prodotta la descrizione delle caratteristiche tecniche e operative e la documentazione fotografica dalla quale si rilevi anche il codice di servizio.

Il requisito di cui al punto 6.c. è richiesto a partire dal 01/01/2017.

7. copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per tutto il personale previsto nelle Schede Tecniche. E' accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste;
8. copia dei contratti di lavoro autonomo da cui risulti la disponibilità dei Progettisti dotati dell'esperienza prevista nelle Schede Tecniche.

#### **3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità si compone di:

1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, riferito al campo di applicazione inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.
2. dichiarazione di impegno per la redazione e l'applicazione, di Piani della Qualità conformi alle prescrizioni di RFI, per l'esecuzione di interventi rientranti nelle categorie di specializzazione (modello "Dichiarazione Piani qualità").



Nel caso di Consorzio, la documentazione di cui al presente art. 3.4. punto 1. deve essere presentata da ogni soggetto componente, mentre la dichiarazione di cui al punto 2. deve essere presentata dal rappresentante legale del Consorzio.

### **3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

Per questo Sistema di qualificazione il requisito non è richiesto.

### **3.6. Requisiti relativi al Sistema di monitoraggio delle imprese**

Questi requisiti sono valutati da RFI attraverso il monitoraggio continuo delle prestazioni rese dalle imprese, secondo quanto previsto nella "Procedura per l'istituzione e la gestione dell'indice qualitativo per le imprese, iscritte nei sistemi di qualificazione di RFI, affidatarie di contratti aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di RFI" RFI DPR PD IFS 009. La predetta procedura stabilisce i provvedimenti e le ricadute sulla qualificazione conseguenti al decadimento delle prestazioni misurate.

### **3.7. Condizioni particolari per la qualificazione**

Nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3.3, anche a seguito di visite tecniche, i soggetti che non attestano contratti di lavori eseguiti nei 60 mesi antecedenti la domanda, sono qualificati nelle categorie di specializzazione richieste, con assegnazione della classe di accesso prevista dall'art. 5, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti..

**3.8.** Per ognuna delle categorie di specializzazione di cui al successivo art. 4, nelle Schede Tecniche sono specificati i requisiti di cui ai precedenti art. 3.3. e 3.4 che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti la qualificazione.

**3.9.** RFI può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

## **Articolo 4**

### ***CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE***

**4.1.** Le categorie di specializzazione per la progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici per l'emergenza in galleria sono le seguenti:

<b>TG-001</b>	Progettazione e realizzazione di sistema di supervisione generale e integrata (SPVI) di tutti gli apparati e impianti tecnologici installati in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto all'emergenza
<b>TG-002</b>	Progettazione e realizzazione di sistema di alimentazione elettrica, distribuzione dell'energia elettrica e illuminazione in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto all'emergenza
<b>TG-003</b>	Progettazione e realizzazione di sistema di trasmissione dati, telefonia e diffusione sonora di emergenza (SOS) in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto all'emergenza
<b>TG-004</b>	Progettazione e realizzazione di impianti di security (video controllo, antintrusione, antincendio e controllo accessi) in galleria e nelle aree limitrofe
<b>TG-005</b>	Progettazione e realizzazione di sistema di sezionamento della linea di contatto e messa a terra di sicurezza delle gallerie e delle aree limitrofe per il supporto all'emergenza



**Articolo 5**  
**CLASSI D'IMPORTO**

**5.1.** Le classi d'importo per la progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici per l'emergenza in galleria sono le seguenti:

Classe 1	Fino a Euro	2.000.000,00
Classe 2	Fino a Euro	5.000.000,00
Classe 3	Oltre Euro	5.000.000,00

**5.2** Per tutte le categorie di specializzazione di cui all'art. 4 la classe di accesso corrisponde alla classe 1.